



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LECCE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FIORELLA	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DI MATTINA	DOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1648/14  
depositato il 13/11/2014

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 05976201400000505000 IVA-ALTRO 2005
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 05976201400000505000 IVA-ALTRO 2006
- avverso RIGETTO ISTANZA n° 732015 IRAP 2005  
IVA
- avverso RIGETTO ISTANZA n° 732015 IRAP 2006  
IVA

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE LECCE EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

GRECO GIOVANNI  
PIAZZA MAZZINI, 56 73100 LECCE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

VILLANI MAURIZIO  
VIA CAVOUR, 56 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1648/14

UDIENZA DEL

23/06/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

478/16

PRONUNCIATA IL:

23.06.15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

11 FEB. 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

*Gabriele Marcarella*

www.commercialistatelematico.com

### Fatti e svolgimento del processo

Equitalia Sud Spa in data 03/11/2014 notificava alla \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante, sig. \_\_\_\_\_, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, successivamente, in data 06/11/2014, notificava sempre alla stessa società il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione.

Avverso i due suddetti provvedimenti la società, tramite l'avv. Maurizio Villani, presentava tempestivo ricorso eccependo:

- 1- l'impugnabilità del provvedimento di rigetto della istanza di rateizzazione come stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 15647 del 01/07/2010, nonché l'impugnabilità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come stabilito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 19668 del 18/09/2014;
- 2- l'avvenuto pagamento di alcune rate e la mancata risposta alla prima istanza di ulteriore rateizzazione, violando in tal modo il principio di collaborazione con il contribuente ed il principio di buona fede, entrambi previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente;
- 3- la mancata attivazione del contraddittorio;
- 4- in subordine, la sproporzione tra entità del debito ed il valore dell'immobile sottoposto a garanzia.

Equitalia sud Spa si costituiva in giudizio in data 16/01/2015, contrastando tutte le eccezioni di parte e confermando la correttezza del proprio operato.

La Commissione all'udienza del 31/03/2015 con ordinanza n. 757/02/15 accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.

All'udienza pubblica di merito del 23/06/2015 le parti intervenute, dopo ampio ed approfondita discussione, si riportavano ai rispettivi scritti difensivi con richiesta di condanna alle spese.

La Commissione, sentite le parti, visti gli atti processuali, introitava la causa per la decisione, in camera di consiglio.

### Motivi della decisione

La Commissione ritiene doversi accogliere il ricorso ed annullare i due atti impugnati.

Occorre precisare che il concessionario della riscossione durante lo svolgimento del proprio ruolo pubblico deve rispettare i principio di collaborazione con il contribuente ed il principio di buona fede, principi espressi dall'art. 10, comma 1, della Legge n. 212/2000 ( c.d. Statuto dei diritti del contribuente ).

A ciò si aggiunga che qualche mese dopo l'approvazione del suddetto statuto fu approvato anche il codice deontologico dei concessionari e degli uffici di riscossione ( Decreto Ministeriale delle Finanze n. 280 del 16/11/2000 ), con cui sono stati definiti gli obblighi di correttezza cui gli stessi devono attenersi nella gestione delle procedure.

Nello specifico, come rilevato dalla difesa di parte, nel suddetto codice deontologico è espressamente sancito all'art. 3 che i concessionari del servizio di riscossione devono ispirare il proprio comportamento ai doveri di lealtà, di correttezza e di diligenza.

Nel caso di specie, Equitalia Sud Spa non h rispettato assolutamente i suddetti principi. Infatti, per quanto riguarda la comunicazione provvisoria di iscrizione ipotecaria, non è stato attivato il preventivo contraddittorio con la società' ricorrente.

La giurisprudenza sia della Corte di Cassazione ( sent. n. 19667 del 185/09/2014 ), sia della Corte di Giustizia Europea, con le varie sentenze citate nel ricorso, hanno stabilito il corretto principio che il contraddittorio endoprocedimentale costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento tributario, che deve essere attuato anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa.

Alla luce di quanto sopra, dichiara la nullita' del provvedimento di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata attivazione del contraddittorio da parte di Equitalia, che , peraltro, sul punto non ha mosso specifiche contestazioni, non dimostrando, quindi, il contrario.

Se si fosse svolto correttamente il contraddittorio non si sarebbe verificato l'assurdo di una evidente sproporzione tra entita' del debito ( pari ad euro 81.685,06 ) ed il valore dell'immobile sottoposto a garanzia ( valore pari ad euro 1.450.000,00 ), come risulta dalla perizia in allegato n. 15 del ricorso introduttivo, mai contestata da Equitalia.

Per ciò che riguarda la rateizzazione, di competenza di questo giudice tributario, occorre precisare che la società' ricorrente:

- ha regolarmente pagato tutte le rate – così come dimostrato in atti ( all'allegato n. 6 del ricorso ) ;
- si è arretrata di soltanto otto rate a partire dal mese di settembre 2013 fino al mese di aprile 2014 , come da prospetto (in allegato n. 7 del ricorso) , ricominciando i pagamenti rateali nel maggio 2014 ( all. 8 del ricorso );

- in data 27/03/2014 ha presentato istanza di proroga della rateizzazione, senza ottenere risposte da parte del concessionario ( all. n. 9 del ricorso ), violando, quindi i principi dello Statuto del contribuente;
- solo a seguito di una seconda istanza, Equitalia Sud Spa provvedeva a notificare un provvedimento di rigetto, oggi in contestazione, privo di una adeguata motivazione.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e documentato, questa Commissione Tributaria :

- annulla il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione prot. n. 732015 del 29/10/2014 ed autorizza , di conseguenza, la società ricorrente a proseguire il pagamento della rateizzazione a suo tempo richiesto in 72 rate e già accordata da Equitalia Sud Spa;
- annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b, del D.L. n. 16 del 02/03/2012, conv. con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 26/04/2012, che fa divieto all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, DPR n. 602/73, in presenza di un piano di rateizzazione in corso nonché del corretto pagamento delle rate, come documentato in atti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza ;

#### P.Q.M.

La Seconda Sezione della C.T.P. di Lecce così dispone:

- == accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
- == condanna Equitalia Sud Spa al pagamento delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 8.572,00, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore costituito .

Così deciso nella camera di consiglio del 23/06/2015.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

Il Giudice Estensore  
Saverio Gargano



Il Presidente  
Dott. Mario Fiorella